

Proposta:
N°359 – Data 23-03-2018
Generale N°: 347



Settore: SETTORE TERRITORIO
AMBIENTE

Servizio: Gestione rifiuti ,
osservatorio prov.le rifiuti, tutela
delle acque

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 131 Del 24-03-2018

Oggetto: **ART. 209 D. LGS 152/2006 - SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C., CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA PIANE CHIENZI 14/A DEL COMUNE DI POLLENZA**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Legge Regionale n. 24/2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22”.

Descrizione dell'istanza

La ditta SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C., con sede legale ed operativa in Via Piane Chienti 14/A del Comune di Pollenza, gestisce un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi autorizzato da questa Provincia, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con D.D. n. 199/XII del 02/07/2008, successivamente modificata con i seguenti atti:

- D.D. n. 492/XII del 15/12/2009, con la quale:

a) è stato preso atto che la SMORLESI ha realizzato, a seguito di apposito permesso a costruire rilasciato dal Comune di Pollenza, un ampliamento del proprio opificio per una superficie complessiva di circa 2.400 mq;

b) la stessa ditta è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, ad effettuare l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e di trattamento (R3 - R4) di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa recentemente oggetto di ampliamento;

c) è stato stabilito che i codici CER dei rifiuti speciali non pericolosi da avviare alle operazioni di R13, R3 e R4 nonché le relative quantità sono riportati nell'allegato A al medesimo provvedimento;

- D.D. n. 155/XII del 23/04/2010, con cui si è preso atto della variazione della sede legale della ditta SMORLESI, con trasferimento da Via Monte Milone n. 29 del Comune di Pollenza a Via Piane Chienti n. 14/A del Comune di Pollenza;

- D.D. n. 496/X del 27/12/2016, con cui sono state approvate alcune modifiche consistenti nell'inserimento dell'operazione R12 e nella rimozione dei limiti quantitativi per ciascun codice CER, fermo restando il rispetto dei quantitativi complessivi sia annui che giornalieri per lo stoccaggio ed il trattamento.

Infine, con D.D. n. 258/X del 23/05/2017, è stato disposto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dall'APM Spa di Macerata con atto n. 995/2014 del 27/01/2014 ed accorpamento della stessa nell'atto unico di autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Per il medesimo impianto la ditta sta attualmente provvedendo alla predisposizione dell'istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui all'art. 8 della L.R. 3/2012, che dovrà essere espletata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Premesso ciò, con istanza datata 28/12/2017 (ns. prot. n. 20 del 02/01/2018) la ditta SMORLESI ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata da questa Provincia con D.D. n. 199/XII del 02/07/2008 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Con la stessa nota la ditta ha richiesto, altresì, di poter proseguire la propria attività con le modalità di cui all'art. 209 del sopracitato decreto.

Tale articolo così recita:

“1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2... ”.

Istruttoria

Si ritiene che ricorrano le condizioni per la fattispecie di cui alla citata disposizione.

La SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C. ha infatti presentato, con nota datata 28/12/2017 (ns. prot. n. 20 del 02/01/2018), istanza per il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso il proprio stabilimento di Pollenza in Via Piane Chienti 14/A.

Nella medesima occasione è stata, inoltre, presentata la comunicazione di prosecuzione dell'attività secondo quanto disposto dall'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 199/2008 e s.m.i., corredata dall'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 209 del D.Lgs. 152/2006, allegando anche una copia conforme della certificazione posseduta.

Trattasi del seguente certificato:

- UNI EN ISO 14001:2004 - Certificato n. 50 100 11094 – Rev. 01 emesso il 19/10/2015 (scadenza fissata al 10/04/2018) relativamente a “*Raccolta, trasporto e deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi destinati al recupero e/o smaltimento, mediante separazione manuale e pressatura meccanica. Trasporto di rifiuti pericolosi (LAF 39, 24)*”.

La validità della suddetta certificazione, come si evince dal certificato medesimo, “è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale”.

La certificazione attesta, inoltre, che il relativo rilascio è stato effettuato in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09.

Tutto ciò premesso, verificato che ricorrono le condizioni di cui al citato art. 209 del D.Lgs. 152/2006 e tenuto conto altresì che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il responsabile che ne cura l'istruttoria, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014, **si propone al Dirigente del Settore di determinare quanto segue:**

1. Prendere atto che ricorrono le condizioni affinché la SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C. gestisca, nelle more del rinnovo dell'autorizzazione e conformemente a quanto disposto dall'art. 209 del D.Lgs. 152/2006, l'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Piane Chienti 14/A del Comune di Pollenza con le modalità di cui alla D.D. n. 199/XII del 02/07/2008 e s.m.i.;

2. Dare atto che, come prevede il citato art. 209, l'attività può essere proseguita “*fino ad un periodo*

massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici” e comunque deve intendersi implicitamente caducata al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione richiesto con istanza, datata 28/12/2017, presentata a questo Servizio (ns. prot. n. 20 del 02/01/2018);

3. Dare altresì atto che la prosecuzione dell'attività ai sensi del citato art. 209 è subordinata alle medesime condizioni di efficacia della certificazione ISO presentata, che di seguito si riportano:

“Questo certificato è valido dal 11/04/2015 fino al 10/04/2018”.

“La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale”.

La SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C. è pertanto tenuta a comunicare a questa Amministrazione, al fine di poter proseguire nella gestione ai sensi del citato art. 209, gli esiti delle verifiche richieste;

4. Precisare che il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'impianto in esame, è subordinato al rinnovo della predetta certificazione ISO, la cui validità cessa in data 10/04/2018, che dovrà pertanto essere presentato a questa A.C.;

5. Rammentare che, anche ai fini della validità del presente atto, la ditta dovrà presentare, entro la scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 199/XII del 02/07/2008 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 8 della L.R. 3/2012 e art. 12 del D.Lgs. 152/2006, che dovrà essere espletata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

6. Disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C., al Comune di Pollenza, all'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Macerata, all'ASUR Area Vasta 3 di Macerata ed alla Polizia Provinciale affinché ciascuno, limitatamente alle proprie attribuzioni, provveda ad effettuare le relative operazioni di verifica e controllo, il cui esito dovrà essere comunicato a questa Amministrazione;

7. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

Macerata, 23/03/2018

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Katia Pesaresi

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del responsabile del procedimento dal quale si evince la necessità di adottare il presente provvedimento;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Prendere atto che ricorrono le condizioni affinché la SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C. gestisca, nelle more del rinnovo dell'autorizzazione e conformemente a quanto disposto dall'art. 209 del D.Lgs. 152/2006, l'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Piane Chienti 14/A del Comune di Pollenza con le modalità di cui alla D.D. n. 199/XII del 02/07/2008 e s.m.i.;

2. Dare atto che, come prevede il citato art. 209, l'attività può essere proseguita *“fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici”* e comunque deve intendersi implicitamente caducata al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione richiesto con istanza, datata 28/12/2017, presentata a questo Servizio (ns. prot. n. 20 del 02/01/2018);

3. Dare altresì atto che la prosecuzione dell'attività ai sensi del citato art. 209 è subordinata alle medesime condizioni di efficacia della certificazione ISO presentata, che di seguito si riportano:

“Questo certificato è valido dal 11/04/2015 fino al 10/04/2018”.

“La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale”.

La SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C. è pertanto tenuta a comunicare a questa Amministrazione, al fine di poter proseguire nella gestione ai sensi del citato art. 209, gli esiti delle verifiche richieste;

4. Precisare che il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'impianto in esame, è subordinato al rinnovo della predetta certificazione ISO, la cui validità cessa in data 10/04/2018, che dovrà pertanto essere presentato a questa A.C.;

5. Rammentare che, anche ai fini della validità del presente atto, la ditta dovrà presentare, entro la scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 199/XII del 02/07/2008 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 8 della L.R. 3/2012 e art. 12 del D.Lgs. 152/2006, che dovrà essere espletata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

6. Disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla SMORLESI S.N.C. DI SMORLESI PRIMO & C., al Comune di Pollenza, all'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Macerata, all'ASUR Area Vasta 3 di Macerata ed alla Polizia Provinciale affinché ciascuno, limitatamente alle proprie attribuzioni, provveda ad effettuare le relative operazioni di verifica e controllo, il cui esito dovrà essere comunicato a questa Amministrazione;

7. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

**IL RESPONSABILE
SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
MAURIZIO SCARPECCI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.